

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)



REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 12.8.1991

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2005;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15/03/2011.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27.03.2012.

Art. 1 - *OGGETTO*

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di SAN PIETRO IN GUARANO della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione (59.2,5 - 79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 9. del regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 3 - Presupposto della tassa (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 4 - Esclusioni (62.2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:
 - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.
 - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 5 - Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio (63.2)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
2. E' facoltà del Comune di richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree condominiali.

Art. 7 - Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. E' facoltà del Comune di richiedere al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti,

ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali non sono tassabili. Le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva, dunque, non riconducibili a mero accessorio di altro locale tassabile sono tassabili per intero.

Art. 10 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se internamente rifiniti e muniti degli infissi e dei relativi impianti elettrici ed idrici.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature o, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. Nel caso in cui per i locali e le aree predette, dotati di arredamenti, impianti ed attrezzature, non sia rilasciata licenza od autorizzazione, i relativi titolari od intestatari di fatto, in attesa dei provvedimenti adottabili da parte delle autorità competenti, sono obbligatoriamente tenuti al pagamento del tributo per la categoria corrispondente.

Art. 11 - Deduzioni (66)

ABROGATO

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 12 - *Obbligazione tributaria*

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 13 - *Esenzioni e riduzioni*

Non sono ammesse esenzioni e riduzioni trattandosi di Ente il cui dissesto finanziario è stato già decretato dal competente Ministero.

Art. 14 - *Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)*

Non dovrà essere individuato nella parte "spesa" del bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 alcun capitolo non avendo dichiarato ammissibile esenzioni e riduzioni art. 13.

Art. 15 - *Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4).*

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
1. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
2. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 16 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 17 - Gettito del tributo (61)

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto giuntale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo; 70% per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

Art. 18 - Tariffazione dall'1.1.1996 (65 - 69,1 -79.2)

1. La tassa è commisurata a partire dall' 1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. La Giunta Comunale delibera annualmente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, l'adeguamento delle tariffe TARSU. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 19 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 17, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 20 - Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa é dovuta per la

superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria comprendente l'attività specifica.

Art. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente e per una durata inferiore a 183 giorni di un anno solare , anche se ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicasio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del dieci per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 17 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 22, comma 6°.

TITOLO III DENUNCE - ABBUONI

Art. 22 - Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, fermo restando l'obbligo degli uffici comunali di invitare, formalmente, di concerto con l'ufficio Ruoli e Tributi, il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 21, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 23 - Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)

La denuncia di cui all'art. 22, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 22, ogni variazione

che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione dell'eventuale tariffa ridotta di cui al precedente articolo 12 .

Art. 24 - Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 22 e 23, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

Art. 25 - Modalità dei rimborsi (75)

I rimborsi delle somme versate e non dovute spettanti al contribuente ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati dal comma 164, art.1 della Legge 296/2006.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 26 - Il funzionario responsabile (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. Il nominativo viene comunicato al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti.
- b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario medesimo, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 27 - Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4 del D.Lgs 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi legali per ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Sommario

Art. 1 - <i>OGGETTO</i>	1
Art. 2 - <i>Zone di applicazione (59.2,5 - 79.3)</i>	2
Art. 3 - <i>Presupposto della tassa (62.1)</i>	2
Art. 4 - <i>Esclusioni (62.2,3,5)</i>	2
Art. 5 - <i>Soggetti passivi (63.1)</i>	3
Art. 6 - <i>Parti comuni all'edificio (63.2)</i>	3
Art. 7 - <i>Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)</i>	3
Art. 8 - <i>Locali tassabili</i>	4
Art. 9 - <i>Aree tassabili</i>	5
Art. 10 - <i>Locali ed aree non utilizzate</i>	6
Art. 11 - <i>Deduzioni (66)</i>	6
Art. 12 - <i>Obbligazione tributaria</i>	7
Art. 13 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	7
Art. 14 - <i>Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)</i>	7
Art. 15 - <i>Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)</i>	7
Art. 16 - <i>Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)</i>	8
Art. 17 - <i>Gettito del tributo (61)</i>	8
Art. 18 - <i>Tariffazione dall'1.1.1996 (65 - 69,1 -79.2)</i>	9
Art. 19 - <i>Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)</i>	9
Art. 20 - <i>Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)</i>	9
Art. 21 - <i>Tassa giornaliera di smaltimento (77)</i>	10
Art. 22 - <i>Denunce (70)</i>	11
Art. 23 - <i>Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)</i>	11
Art. 24 - <i>Norma transitoria per le prime denunce (79.6)</i>	12
Art. 25 - <i>Modalità dei rimborsi (75)</i>	12
Art. 26 - <i>Il funzionario responsabile (74)</i>	13
Art. 27 - <i>Sanzioni e interessi</i>	13

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6/03/1995. con atto n°.8;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/03/1995 al.15/04/1995;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del 21/04/1995 N°3406;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio,unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 gioni consecutivi dal 01/06/1995 al 19/06/1995;
- 5) E' entrato in vigore il 1° luglio 1995;
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art.78, del D.Lgs.15 novembre 1993,n°507 con lettera n°2474 in data 18/07/1995;
- 7) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/04/2005 con atto n. 10;
- 8) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 03/09/2005 e fino al 21/09/2005;
- 9) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/03/2011 con atto n. 3;
- 10)E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 22/03/2011 e fino al 06/04/2011;
- 11)E' stato inviato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 12)E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.03.2012 con atto n. 8;
- 13)E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 03.04.2012 e fino al 18.04.2012;
- 14)E' stato inviato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale secondo le vigenti disposizioni di legge

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco Mendicelli)